

Laboratoire italien

Politique et société

25/2020

Mots et gestes dans l'Italie de la Renaissance

Dossier

Cenni, gesti e indizi nell'opera di Francesco Guicciardini

Signes, gestes et indices dans l'œuvre de Francesco Guicciardini

Signs, gestures and clues in the work of Francesco Guicciardini



OPENEDITION SEARCH 

Tout OpenEdition



Résumés

Italiano Français English

L'article tenta di chiarire in che modo il giurista Francesco Guicciardini presenti la questione dei gesti nelle sue opere politiche. L'indagine mette in luce anche l'uso che dei gesti si faceva nella tradizione legale, sulla quale Guicciardini si era formato. Ciò aiuta il lettore a cogliere alcune specificità di alcuni momenti dell'opera guicciardiniana, altrimenti difficilmente comprensibili. In particolare l'indagine fa luce sulla natura del regime mediceo e sul modo in cui il diritto considerava il problema della follia nel '500.

L'article entreprend d'étudier comment le juriste Francesco Guicciardini traite la question du geste dans ses œuvres politiques. L'enquête insiste sur l'héritage de la tradition juridique en la matière, une tradition qui tint une place importante dans la formation de l'auteur. L'analyse de quelques moments cruciaux de l'œuvre de Guicciardini et de passages difficiles à expliquer autrement permet ainsi de lire différemment certaines considérations sur la nature du régime médicéen et sur la façon dont le droit pouvait traiter la question de la folie au XVI^e siècle.

The article aims to explain how Francesco Guicciardini, a lawyer, deals with the issue of gestures in his political works. The investigation also highlights the use of gestures within the legal tradition and helps the reader to grasp some more obscure passages of Guicciardini's work on the nature of the Medici regime and the way jurists thought about insanity during the 16th century.

Entrées d'index

Mots-clés : folie, droit, indices, Guicciardini (Francesco), gestes, preuve

Keywords : law, clues, Guicciardini (Francesco), gestures, evidence, insanity

Parole chiave : follia, diritto, indizi, Guicciardini (Francesco), gesti, prova

Texte intégral

- 1 I gesti, i segni, i cenni, le manifestazioni corporali hanno avuto e hanno ancora oggi un'importanza cruciale per il giurista. Tenterò di parlarne partendo dall'opera di Francesco Guicciardini, che come sappiamo fu un giurista, prima ancora che storico e politico. Nel mio contributo mi concentrerò essenzialmente sulla dimensione penalistica del diritto, consapevole comunque del fatto che la questione della gestualità nel diritto attraversa l'intera esperienza giuridica.
- 2 Presenterò solo due esempi, che chiarirò nei loro aspetti più generali e lasciando allo scritto i dettagli, per così dire, tecnici. Entrambi gli esempi riguardano il processo indiziario. Sono dunque collegati agli indizi, e ai meccanismi tipici del processo connessi alle congetture e alle presunzioni. Su tali questioni la tradizione giuridica medievale e rinascimentale attinge quanto può dalla letteratura classica. Il diritto, all'epoca, infatti, si presenta come un deposito di acquisizioni esperienziali e autoritative. Sui temi che qui ci interessano, ad esempio, i principali riferimenti sono tra gli altri, la *Retorica* di Aristotele, l'*Institutio oratoria* di Quintiliano, il *De divinatione* e i *Topica* di Cicerone. A queste fonti ancora nel medioevo e nell'età moderna, i giuristi ricorrono quando devono distinguere tra i differenti procedimenti necessari per giungere alla conclusione di una cosa altrimenti ignota, partendo da una cosa nota. Per usare un'espressione ciceroniana, possiamo dunque dire che l'indizio è nient'altro che un fatto noto con il quale si dimostra l'ignoto¹.
- 3 Nel diritto romano il termine *indicium* indicava genericamente la «denuncia», mentre ciò che noi oggi intendiamo espressamente per *indizio*, era reso con i termini *argumentum* o *signum*. Secondo i giuristi di metà '800, l'etimologia del termine *indizio*, deriverebbe dal passo dell'*Ars poetica* di Orazio: «*indiciis monstrare recentibus abdita rerum*», per cui si deve intendere che mostrare da segni recentemente osservati il segreto nascosto delle cose, è come svelarli, dirli; dal termine *dico*, infatti, discenderebbero i termini *indico*, *index*, *indicium*. L'indizio nel processo è dunque un fatto che svela e manifesta il reato o che palesa una condizione particolare di chi lo ha commesso, come vedremo. Il segno, l'indizio dice e rivela ciò che non appare. Esattamente come le parole e i gesti sono per così dire segni che mostrano e rivelano i pensieri più intimi dell'uomo².
- 4 Per discutere di questi motivi mi concentrerò su alcuni momenti dell'opera guicciardiniana, che risultano del tutto incomprensibili se non li si legge tenendo presente la sua formazione giuridica. Almeno in prima battuta, fu questa la lente e la griglia interpretativa con cui egli osservò il mondo. Siamo peraltro tutti concordi con l'ammettere che le acquisizioni più interessanti del suo pensiero, siano però proprio quelle nelle quali egli abbandona, sia pur con difficoltà, gli schemi della sua formazione, per intraprendere, pungolato dal suo amico Machiavelli, vie incognite.
- 5 Per discutere dei gesti nell'opera di Guicciardini mi soffermerò su due sue espressioni: «lanciare le pietre» e «obbedire *ad nutum*, a cenni».
- 6 Per parlare del primo caso, inizierò prendendo in esame le *Orazioni* di Guicciardini. I tre scritti furono composti all'indomani del sacco di Roma. Guicciardini, ormai privato di ogni carica politica, sperimentava, di fatto, la condizione di bandito dalla città di Firenze. Caduti i Medici, a Firenze era stata restaurata la repubblica e a lui fu imputato di aver caldeggiato la lega di Cognac contro Carlo V, che sotto la sua guida, in veste di luogotenente dell'esercito pontificio, aveva fallito miseramente. A Guicciardini si ascriveva la responsabilità di aver gettato Firenze in una guerra voluta da un papa Medici, Clemente VII, immiserendo le casse della città e il popolo intero.
- 7 Egli era insomma considerato all'epoca uno strumento della tirannide medicea. C'è però di più. Guicciardini fu accusato di aver rubato le paghe dei soldati e di aver lasciato a questi ultimi licenza di saccheggiare i domini fiorentini, per recuperare in quel modo i denari loro dovuti.

- 8 Per difendersi da tali accuse, che serpeggiavano nella città, Guicciardini compone tre orazioni. Introdotte, secondo un modello classico, da una *consolatoria*, nella quale un amico immaginario allevia il suo dolore per l'onore perduto, cui seguono una *accusatoria* e una *defensoria*. Queste ultime si presentano come la rappresentazione teatrale di un processo, che l'autore figura sia stato allestito contro di sé, dal tribunale pubblico della Quarantia, appena istituito con la restaurazione della repubblica.
- 9 Guicciardini si difende dalle accuse mosse da un pubblico ministero, più o meno immaginario, che dovendo mostrare indizi e prove, presenta, come era ovvio, una disamina della vita e dei costumi dell'imputato, oltre che le testimonianze di coloro che avevano subito i saccheggi e i furti da parte dei soldati. I soldati, raccontano i testimoni, giustificavano i saccheggi sostenendo di esser stati autorizzati a compierli proprio da Guicciardini.
- 10 Nella sua difesa, Guicciardini sale, per così dire, in cattedra e spiega ai repubblicani che lo accusano, la grammatica del diritto, cioè come debba essere amministrata la giustizia in una repubblica. Se in una tirannide la giustizia penale è amministrata secondo criteri di parzialità, stabiliti secondo la volontà del tiranno, una repubblica, per essere tale, è chiamata invece a rispettare il diritto e le procedure e non può permettersi di scadere nell'estremo opposto rispetto a una tirannide, cioè in una forma di licenza popolare. Un regime nel quale il popolo è pronto a condannare chiunque, semplicemente sulla base di calunnie provocate da rumori e grida, che poco o niente hanno a che fare con il diritto e che in ambito processuale sono l'esatto contrario di un'accusa.
- 11 Nella *Defensoria*, Guicciardini, difendendo sé stesso, spiega ai repubblicani fiorentini, quali siano i limiti che necessariamente una repubblica, determinata a regolarsi secondo le leggi, è chiamata a rispettare anche nei casi di crimini politici e lo fa tenendo una lezione di procedura penale.
- 12 Fin dall'esordio, Guicciardini chiede ai giudici di giudicare non dai rumori del vulgo, ma «dalle conietture, da' testimoni, dalle pruove che vi saranno addotte»: cioè che si giudichi seguendo la tradizionale gerarchia delle prove ammissibili in un processo. Lo ribadisce più volte, auspicando che si giudichi dagli indizi, dalle testimonianze e dai documenti. Nella sua difesa sostiene, innanzitutto, e correttamente sul piano giuridico, che i testimoni presentati dall'accusa contro di lui, non siano ammissibili nel processo, poiché si tratta di persone che hanno un evidente interesse nella causa. I testimoni prodotti sono infatti persone che hanno subito le razzie e i furti commessi dai soldati e che hanno sentito dire a questi ultimi, di aver avuto licenza di compiere tali atti proprio dal luogotenente dell'esercito, cioè da Guicciardini. Secondo la dottrina giuridica, quei testimoni non sono ammissibili in un processo, poiché sono direttamente interessati nella causa, avendo subito un danno del quale desiderano rifarsi in qualunque modo. Per di più le loro testimonianze sono *de auditu alieno*, non *de visu*, cioè essi non hanno visto Guicciardini impartire un ordine, ma hanno solamente sentito altri, i soldati, dire che Guicciardini avesse dato un tale ordine. Coloro dai quali avevano sentito raccontare questi fatti per di più non erano persone degne di fede, non erano cioè «rivestiti di buona fama», così come invece devono essere i testimoni in un processo. Si trattava infatti di semplici fanti, colti per di più in flagranza di reato. Per questi motivi, Guicciardini può sostenere che quei testimoni non provano alcunché e che dunque essi possano essere ricusati. A questo punto egli sarebbe già assolto, perché le accuse non possono essere in alcun modo provate per il tramite di testimonianze inammissibili.
- 13 Guicciardini, tuttavia, coglie l'occasione del processo pubblico per ristabilire pienamente la propria onorabilità e la propria fama. Perciò richiede ai giudici di ascoltare quei testimoni come se fossero «evangelisti» e aggiunge che sarà proprio lui a fare ciò che secondo la procedura avrebbe dovuto fare il suo accusatore, cioè, sarà lui a produrre prove della sua innocenza:

Voglio provare, voglio chiarirvi che io non ho rubato [...], né recuso di essere, se

io non lo provo, condannato come doverrei essere se lo avversario avesse provato lui: condizione tanto insolita, tanto dura che bisogna o che voi mi tegnate pazzo, o che voi cominciate a credere che io sia innocente. Né basterebbe che io fossi pazzo di una pazzia mediocre, ma di quella forte di quegli che gettano il pane non che le prietre, poi che trovandomi assoluto cercassi di ritornare in pericolo senza proposito e quel che è più non solo mi obbligo a provarlo, ma a provarlo con ogni spezie di pruove che soglia ammettersi ne' giudizi, con conietture potentissime, con testimoni, con scritture.³

14 Di questo frangente mi interessa sottolineare l'espressione «né basterebbe che io fossi pazzo di una pazzia mediocre, ma di quella forte di quegli che gettano il pane non che le prietre». Il passo, difficilmente comprensibile per il lettore odierno, può essere interpretato solo se inserito nel contesto giuridico e processuale dell'epoca di cui si sta parlando. È singolare che pur essendo del tutto oscuro, le edizioni correnti delle *Orazioni* non lo risolvano e neppure lo commentino, lasciandolo, per così dire in sospenso.

15 Guicciardini, in questo caso, incidentalmente, sta presentando la definizione giuridica del *furiosus*, la definizione del folle, e ci spiega che cos'era la follia per un giurista del Rinascimento e come poteva essere provata. Alla storia della follia Michel Foucault, come sappiamo, ha dedicato pagine importanti, fitte di intuizioni illuminanti, notando in molti frangenti anche quale importanza ebbe l'esperienza giuridica accanto a quella medica, nel definire chi potesse essere considerato folle. La sua indagine tuttavia ha presentato un legame strettissimo tra medicina e diritto, con una netta preminenza della prima sul secondo⁴. Il quadro, che lui presenta, appartiene già alla piena modernità, post benthamiana, per intenderci, i cui esordi possono esser fatti risalire tutt'al più al tardo Rinascimento. In realtà ancora nel momento in cui Guicciardini scrive, è il giurista che prima ancora del medico, è chiamato a fare i conti con la condizione del *furiosus*, con la follia e con il problema della sua concreta manifestazione nella dimensione quotidiana e sociale.

16 Nel contesto del processo, ad esempio, ancora nel '500, la perizia medica era niente più che uno dei tanti indizi, che contribuivano a rivelare ciò che era ignoto e non manifesto, cioè uno status particolare dell'imputato, una condizione che in presenza di un crimine poteva portare se non a un fattore esimente, quanto meno a una attenuante. Il *furiosus*, il folle, per il giurista del '500 è infatti «*mente alienatus*», è colui che «*suum non est*», colui che non ha il dominio di sé, ma è soggetto e dominato dalla sua follia. Ciò che al giurista interessa è naturalmente la mens giuridica, cioè la capacità di qualcuno a compiere azioni e atti giuridicamente rilevanti.

17 La follia è naturalmente qualcosa di occulto e ignoto, che non necessariamente si manifesta e non necessariamente si manifesta con una certa continuità. In sede di giudizio, si legge nei testi giuridici, essa deve essere provata attraverso presunzioni, indizi, congetture e segni. Con ciò il giurista medievale e del Rinascimento alludeva a tutti quei metodi di accertamento non immediato di un fatto, che comportano il ricorso a prove indiziarie.

18 In che modo il giurista può giungere a determinare mediante presunzioni che si sia in presenza di un *furiosus*, di un folle? Innanzitutto, attraverso una serie di gesti, abituali o occasionali, una serie di manifestazioni corporali visibili, che servono a rendere noto ciò che è nascosto. Il segno più comune, che essi individuano, è quello citato anche da Guicciardini, «*proicere lapides per viam*», lanciare le pietre⁵; naturalmente, specificano i giuristi, ciò vale quando questo gesto sia stato compiuto al modo dei folli, cioè in modo inconsulto e indiscriminato, non importa se in pubblico o in privato. Quindi in modo diverso da quanto farebbero ad esempio anche i saggi, i *sapientes*, che potrebbero trovarsi nella condizione di lanciare pietre per propria difesa, qualora fossero attaccati. Guicciardini in quel passo parla di pazzia non mediocre, ma forte, mostrandoci anche in che modo i giuristi classificavano e disponevano per gradi la condizione del folle. Egli aggiunge al lanciare le pietre anche lanciare il pane. Non si

tratta degli unici segni, né degli unici atti, che possono portare il giudice a considerare la follia di un imputato (tra gli altri, si ricordano gridare in pubblico, spostarsi di frequente senza meta, andare ridendo tra i vicoli).

19 Ma fermiamoci a questi due. Il folle è colui che non ha il dominio di sé, colui che «*suum non est*». Ciò ovviamente implica che il giurista abbia in mente uno *status* di normalità, presuppone cioè che il folle agisca in modo contrario alla normalità, a «*quod plerumque accidit*», che è la condizione alla quale il giudice compara quella dell'imputato. Nessuno getta le pietre a caso e nessuno getta il cibo di cui ha bisogno.

20 Il gesto di gettare il pane associato a lanciare pietre, si ritrova in un *Repertorium* giuridico del '400, scritto dal Bertacchini, che con quasi certezza mi pare di poter identificare come la fonte su cui Guicciardini aveva lavorato e imparato queste definizioni⁶. Gettare il pane in questo caso significa dilapidare le proprie sostanze, cioè sperperare ciò che è essenziale per la propria sussistenza e per quella della propria famiglia: pazzo è colui che ad esempio sperpera la dote della moglie. Ci sarebbero altre considerazioni da fare, ad esempio sui *dilucida intervalla*, sugli intervalli di lucidità, ai quali sono soggetti anche i folli⁷. È interessante notare come in ambito giuridico si pose immediatamente il problema di comprendere e determinare la follia. Il diritto risolse la questione, tra tardo medioevo e sempre più nel Rinascimento, attraverso l'identificazione di una serie di gesti che rivelavano quel che non era possibile svelare altrimenti. La medicina influì nel processo e pian piano ebbe il sopravvento sul diritto. Ma ancora quando scrive Guicciardini era in atto tra le due discipline una sorta di interazione, che trovava una sua manifestazione sul piano delle pratiche, innanzitutto in ambito processuale. Che questi segni e gesti fossero parte essenziale di atti processuali e non solo della dottrina, lo si può agevolmente mostrare con una serie di documenti, emersi negli ultimi anni dagli archivi fiorentini e che riguardano casi di prigionieri reclusi nelle Stinche, il carcere fiorentino⁸.

21 Come ad esempio nel caso del 1366 di Giuntino di Ghino da Signa, accusato di omicidio⁹. Nel processo si tentò di comprendere se egli fosse pazzo o meno. Egli, si legge nel verbale,

non riusciva mai a stare fermo, aveva sempre bisogno di muoversi, andava da un paese all'altro e spesso si nascondeva nei boschi, per giorni e giorni, non curandosi neppure del freddo crudele dell'inverno. Andava sempre scalzo, si spogliava all'improvviso in chiesa o per strada e si metteva a camminare con le braghe in mano. Si gettava spesso nel fango come fanno i porci, ed era solito andare per Borgo San Lorenzo frustandosi come un flagellante e percuotendosi e gettando pietre.¹⁰

22 Tanto basta per chiarire l'espressione «lanciare le pietre», adoperata da Guicciardini, che si presenta come una chiave preziosa per capire le strutture mentali dello storico. Un'espressione che rivela la presenza di un universo intero, complesso, articolato e problematico, che coinvolge pratiche e pensiero, creando dispositivi che solo nella piena modernità avrebbero rivelato definitivamente le proprie anche terribili potenzialità.

23 Il secondo esempio riguarda l'espressione *ad nutum* e l'obbedienza a cenni, sulla quale già mi è capitato di scrivere. Anch'essa è per certi versi legata a quanto già detto a proposito dei meccanismi presuntivi in ambito giudiziario, soprattutto per l'uso che ne fa Guicciardini relativamente alla tirannide. Di recente se n'è tornato a parlare, in un volume dedicato alla legittimità implicita, ma solo per quel che riguarda il dibattito dottrinale scaturito dall'immagine delle due spade presentata da Bernardo di Clairvaux, ove si dice appunto che la spada che testimonia il potere temporale, resta sempre a disposizione, cioè *ad nutum* del pontefice. Si tratta, anche in questo caso, nient'altro che di un momento di una storia molto più lunga¹¹.

24 L'espressione obbedire *ad nutum*, a cenni, è ricorrente nell'opera di Guicciardini, così come lo era in epoca a lui precedente. Si tratta, come è noto, di espressione ancora

oggi in uso in ambito giuridico: nel diritto privato denota la volontà di una parte di recedere da un contratto, quando sussistano determinate condizioni; nel diritto del lavoro si parla di licenziamento *ad nutum*, laddove si sancisce la possibilità per il datore di rescindere un contratto semplicemente con un cenno che manifesti la propria volontà.

25 L'obbedienza a cenni, così come presentata da Guicciardini, ha dunque anch'essa una chiara derivazione teologica e giuridica. Gli antichi dizionari della lingua italiana la associano al comando o all'obbedienza a bacchetta (espressione peraltro adottata anche dal Fiorentino), che rinvia al comando espresso attraverso lo scettro o il bastone pastorale e presentandola come sinonimo di potere supremo. Questa espressione che troviamo associata al *nutus*, al cenno, può essere tuttavia ricondotta anche ad alcune pagine di Erodoto e soprattutto di Tito Livio, che anche il giurista Giovanni Bonifacio ricorda nel suo celebre trattato sull'*Arte dei cenni*, quando ad esempio cita il caso di Sesto Tarquinio che mandò un messo da suo padre, Tarquinio il Superbo, per chiedere in che modo avrebbe dovuto condursi con gli abitanti di Gabi. Suo padre, in silenzio, rispose semplicemente con un gesto: in un giardino, con una bacchetta, tagliò alla loro sommità i papaveri più alti. Ciò riferito, Sesto fece ammazzare tutti i cittadini principali della città di Gabi¹². Dal passo liviano, trae origine anche l'espressione oggi di uso comune: alti papaveri.

26 Il comando a cenni e l'obbedienza *ad nutum*, con cui Guicciardini descrive in ogni sua opera il governo dei Medici, nel '500 entrano a far parte degli indizi che possono rivelare la presenza di una tirannide in seno a una repubblica. Si tratta di una particolare specie di tirannide, una tirannide velata e occulta come avrebbero detto i giuristi. Non siamo dunque nel caso di una tirannide manifesta, per difetto di titolo o per l'esercizio tirannico del potere, ma di una tirannide che si ha quando in una città, in una repubblica, un semplice cittadino acquisisce tanta autorità, oltrepassando di gran lunga il grado che si conviene a un privato cittadino, al punto che è come se egli governasse la città secondo il suo volere, poiché i cittadini e i magistrati gli obbediscono a cenni, quasi che egli fosse il signore naturale: un signore che comanda a bacchetta. Poiché egli non entra quasi mai in palazzo e poiché non esprime mai chiaramente la sua volontà, questa tirannide, occulta, non può essere provata giuridicamente, se non attraverso indizi, attraverso segni (sono quelli individuati da Aristotele nella *Politica*, laddove descrive come si mantiene una tirannide, segni che la tradizione giuridica fa propri)¹³. Tra questi l'obbedienza a cenni, o addirittura il desiderio di essere obbediti anche in assenza di un cenno (chiedendo che la volubile volontà del padrone sia intuita e indovinata), diventa uno dei più ricorrenti. Come Guicciardini scrive nel *Dialogo del reggimento di Firenze*: non si può negare che quello dei Medici fosse uno stato tirannico, «e ancora che la città ritenessi il nome, le dimostrazioni e la immagine di essere libera, nondimeno loro dominavano ed erano padroni, perché si davano i magistrati a chi loro volevano e chi gli aveva gli ubbidiva a cenni»¹⁴.

27 Insomma, in un contesto apparentemente civile e repubblicano, quando si dà un caso simile, in cui esista un potere occulto, che pretende obbedienza a cenni, per ritornare al caso della follia, non si è liberi, poiché sempre soggetti alla disponibilità altrui. Si veda quest'altro passaggio del *Dialogo*:

E che misera condizione è degli ingegni nobili e degli uomini che desiderano fama, vedere che gli siano tagliati tutti i mezzi di fare opere egregie e di acquistare gloria, ed essere necessitato lodare spesso chi non lo merita e avere a interpretare la volontà di chi vuole essere inteso a' cenni!¹⁵

28 Non importa quanto mansueta sia una tirannide, il problema è che essa comporta sempre un restringimento della sfera pubblica, oltre allo stato di soggezione di un intero popolo al potere altrui: un potere che può certo non manifestarsi, ma che in ogni caso resta tale almeno «in potenza», potendo diventare effettivo con un semplice cenno di chi lo detiene. Il quesito che Guicciardini pone è dunque questo e va oltre la

trattazione giuridica del problema: può davvero considerarsi libera una repubblica, una città, che vive a discrezione di un suo cittadino? In un altro momento del *Dialogo*, egli descrive un meccanismo di servitù volontaria, che quasi ricorda le pagine di La Boétie, laddove afferma che in una situazione del genere tanto le magistrature e quanto i cittadini operano quotidianamente, come se dovessero interpretare costantemente la volontà di questo potere occulto anche in assenza di un cenno. Descrive la perversione di un ordine ed è, credo anche oggi, proprio questa la peggiore perversione di ogni organizzazione:

Quanto alla giustizia, io non voglio già dare carico a' Medici di essere stati molto appetitosi nella civile, perché in verità, dove non è stato qualche interesse che gli abbia stretti assai, sono proceduti con rispetto; pure non si può negare che qualche volta non l'abbino maculata con raccomandare gli amici a' magistrati o a' giudici, e quello che loro non hanno fatto, hanno spesso fatto senza saputa sua e' suoi ministri o chi era grande con loro, le raccomandazioni de' quali per avere el caldo dello stato potevano assai. Ed ancora che fussino fatte senza consenso loro, questo non si ha a considerare, perché basta che procedendo dalla loro grandezza, [sono] de' difetti che produce la autorità de' tiranni, le volontà de' quali sono avute in tanto rispetto, che eziandio tacendo loro, gli uomini cercano di indovinarle, né si pensa di soddisfare solo a chi è capo dello stato, ma ancora a tutti quegli che si crede che vi abbino dentro parte o favore.¹⁶

29 Quelli del cerchio aveva scritto in un altro punto.

30 In una repubblica, come peraltro ricorda il suo accusatore nelle *Orazioni*, si obbedisce a cenni solo al palazzo, cioè al collegio che è

armario delle legge, recettaculo di tutti e' consigli pubblici, che è difesa e fondamento della libertà e gloria nostra, a quello palazzo a' cenni del quale non solea essere cittadino alcuno sì grande e sì superbo che non ubbidissi, che non si umiliassi; alla voce del quale solevano inginocchiarsi gli uomini, tremare insino alle pietre [...].¹⁷

31 Questo passaggio ci svela qualcosa di più dell'origine dell'espressione. Qui infatti Guicciardini sta citando un passo biblico, Giobbe 26, 11: «*Columnae caeli contremiscunt, et pavent ad nutum eius*»¹⁸. Solo Dio ha il potere di farsi ubbidire a cenni. Chi usurpa questo potere e pretende di adottarlo sulla terra, usurpa un potere che spetta solo a Dio, ed è dunque un tiranno. La tradizione dell'espressione è lunga e a partire da Aristotele passando per i commenti di Tommaso, per Tolomeo da Lucca ed Egidio Romano si giunge fino al momento guicciardiniano.

32 Ciò che qui interessa è tuttavia chiarire che l'espressione entra a far parte del discorso politico e giuridico ad indicare un chiaro indizio, un segno che rende manifesta l'esistenza di un potere tirannico, perverso e occulto. Il termine *ad nutum* entra anche a far parte delle formule scritte e lo ritroviamo spesso nelle lettere rinascimentali, laddove si manifesta una riverenza e deferenza verso il proprio interlocutore. Anche nell'epistolario di Guicciardini ne abbiamo alcuni esempi. Naturalmente con Guicciardini abbiamo sempre un problema tra ciò che scrive nella sua opera e ciò che invece compie nella sua azione politica quotidiana al servizio dei Medici. Tutto ciò lo ha sempre reso particolarmente respingente per gli studiosi. Si veda a questo proposito una lettera che egli scrive nel novembre 1514 a Lorenzo de' Medici il giovane, in cui dice: «Magnifico Lorenzo, io desidero ubidire non solo alle volontà, ma ancora a' cenni di Vostra Magnificentia». Intendendo che i cenni implicano una sottomissione a una volontà, anche nel caso in cui questa non sia stata espressa.

33 Per concludere, la storia di queste due espressioni ci ricorda che laddove si viva in un contesto in cui qualcuno desidera essere obbedito a cenni, così come il pazzo che *suum non est*, anche noi siamo soggetti alla disponibilità e alla volontà altrui. In altri termini, non abbiamo il dominio di noi stessi, non siamo liberi, ma parte di un ordine perverso, in cui le parole non sono usate per rivelare, ma per celare, e dove la prevaricazione e il

dominio sull'altro, possono sempre manifestarsi in modo spietato, con un semplice cenno.

Notes

1 M. Boari, *Qui venit contra iura: il «furiosus» nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano, Giuffrè, 1983 e A. Fontana, *Il vizio occulto*, Vicenza, Ronzani, 2020.

2 Si veda G. Bellavista, *Indizi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 224-232.

3 F. Guicciardini, *Consolatoria, accusatoria et defensoria*, a cura di F. Courriol, Parigi, Classiques Garnier, 2013, p. 278.

4 M. Boari, *Qui venit contra iura*, *op. cit.*, p. 10.

5 *Ibid.*, pp. 60-61.

6 G. Bertachinus, *Repertorium juris utriusque*, [Lugduni], J. Liber, 1499, «Furor», f. LXIV: «*qui proicit lapides vel panem*», con rinvio alla glossa, per l'ultima parte, per cui pazzo è colui che dilapida quanto è necessario per il sostentamento di sé e della propria famiglia.

7 A. Fontana, *Les intermittences de la raison*, in P. Rivière, *Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... : un cas de parricide au XIX^e siècle*, a cura di M. Foucault, Parigi, Gallimard, 1973, pp. 333-350.

8 G. Magherini e V. Biotti, *L'Isola delle Stinche e i percorsi della follia a Firenze nei secoli XIV- XVIII*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992.

9 V. Biotti, «Fascinazioni» d'archivio: l'esistenza perduta di Giuntino di Ghino da Signa (1366), «Lares», vol. LXXVI, n. 1, 2010, pp. 23-32

10 Id., *Storie di uomini folli: immagini della follia e della melanconia nella esperienza giuridica (secc. XIV-XVI)*, «POL.it: Psychiatry on line Italia», 26 ottobre 2012. Online: [<http://www.psychiatryonline.it/node/2089>] (consultato il 31/08/2020).

11 G. Briguglia, *Ad nutum: un'espressione politica alla fine del XIII secolo*, in *La légitimité implicite : actes des conférences*, a cura di J.-P. Genet, vol. I, Parigi, Publications de la Sorbonne, Roma, École française de Rome, 2015, pp. 269-278.

12 G. Bonifacio, *L'arte de' cenni*, Vicenza, Appresso Francesco Grossi, 1616, p. 580. I passi di Livio sono: *Ab urbe condita*, I, 53-54.

13 Su questi aspetti nell'incipit della *Storia d'Italia* e più diffusamente nelle *Storie fiorentine*, mi permetto di rinviare al mio «Francesco Guicciardini, quello che scrisse questa istoria, dottore di legge», in *La «Storia d'Italia» di Guicciardini e la sua fortuna*, a cura di C. Berra e A. M. Cabrini, Milano, Cisalpino, 2012, pp. 47-66.

14 F. Guicciardini, *Dialogo del reggimento di Firenze*, a cura di G. M. Anselmi e C. Varotti, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 48-49.

15 *Ibid.*, p. 62.

16 *Ibid.*, p. 50.

17 F. Guicciardini, *Consolatoria, accusatoria et defensoria*, *op. cit.*, p. 200.

18 Si rinvia al mio *Francesco Guicciardini tra diritto e politica*, Padova, CEDAM, 2008.

Pour citer cet article

Référence électronique

Paolo Carta, « Cenni, gesti e indizi nell'opera di Francesco Guicciardini », *Laboratoire italien* [En ligne], 25 | 2020, mis en ligne le , consulté le 15 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/5497>

Auteur

Paolo Carta

Université de Trente • Paolo Carta est professeur d'histoire de la pensée politique à l'université de Trente. Il a notamment publié *Machiavelli nel XIX e XX secolo* (CEDAM, 2007,

avec Xavier Tabet) et *Francesco Guicciardini tra diritto e politica* (CEDAM, 2008). Récemment, il a publié *Lottare per il diritto* (Ronzani, 2020).

Articles du même auteur

Les exilés italiens et l'anti-machiavélisme français au XVI^e siècle [Texte intégral]

Paru dans *Laboratoire italien*, 3 | 2002

Elena Fasano Guarini, Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del '500-'600 [Texte intégral]

Paru dans *Laboratoire italien*, 11 | 2011

Dalle guerre d'Italia del Guicciardini al diritto di guerra di Alberico Gentili [Texte intégral]

Paru dans *Laboratoire italien*, 10 | 2010

Présentation [Texte intégral]

Paru dans *Laboratoire italien*, 8 | 2008

I cartografi della cristianità [Texte intégral]

Geografia e politica nelle nunziature apostoliche

Paru dans *Laboratoire italien*, 8 | 2008

Philologie et politique : Gramsci lu par Antonio Pigliaru [Texte intégral]

Paru dans *Laboratoire italien*, 7 | 2007

Tous les textes...

Droits d'auteur



Laboratoire italien – Politique et société est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.